

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI E-MAIL ORDINI E-MAIL PERSONALI

e Renzo

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE DA PARTE DI UN ORGANO GIURISDIZIONALE DEL COMPENSO DEL PROFESSIONISTA COME PREVISTO DALL'ART. 9 COMMA 2 LEGGE 24 MARZO 2012 N. 27

Cari Colleghi

Trasmetto per opportuna conoscenza copia del documento approvato dalla CAO Nazionale sul tema dell'individuazione dei parametri da stabilire al fine di permettere la liquidazione da parte di un Organo Giurisdizionale del compenso del professionista come previsto dall'art. 9 comma 2 della legge 24 marzo 2012 n. 27.

Tale documento costituirà l'autonomo contributo della componente Odontoiatrica per dare risposte alle richieste di parere provenienti dal Ministero della Salute. Cordiali Saluti

(All.ti vari)



Commissione Nazionale Albo Odontoiatri

FNOMCeO

In riferimento alla richiesta trasmessa dal Ministero della Salute alle Federazioni Nazionali degli Ordini e Collegi Professionali per l'individuazione dei parametri da stabilire al fine di permettere la liquidazione da parte di un Organo Giurisdizionale del compenso del Professionista come previsto dall'Art. 9 Comma 2 della Legge 24 Marzo 2012 N°27 la Commissione Nazionale Albo Odontoiatri della FNOMCeO ha elaborato il seguente parere.

Considerato

che secondo l'Art. 3 lettera g del DLCPS del 13 Settembre 1946 N° 233 "spetta agli Ordini interporsi nelle controversie tra sanitario e persone o enti a favore dei quali il sanitario abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari ...omissis... procurando la conciliazione della vertenza o dando il suo parere sulle controversie stesse"

Considerato inoltre

che l'Art. 6 della Legge 409/85 ha attribuito tali compiti in ragione di albo alla Commissione per gli iscritti all'Albo dei Medici e alla Commissione per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri

Considerato altresì

che la Legge 248/06 ha abrogato espressamente le tariffe minime degli onorari liberoprofessionali

Considerato che

la Corte di Cassazione nella sentenza 3717/2012 ha confermato "che gli Ordini professionali hanno il potere di verifica, al fine dell'applicazione delle sanzioni disciplinari della trasparenza e della veridicità del messaggio pubblicitario ...omissis... sulla base del Codice deontologico"

Rilevato ancora

che per quanto riguarda la professione odontoiatrica è già stato definito il Nomenclatore delle prestazioni odontoiatriche e sono prossime all'approvazione le Raccomandazioni cliniche per una condotta eticamente corretta nella terapia odontoiatrica

Tutto ciò premesso

alla luce del delineato quadro normativo si evince che soltanto i competenti Organi degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri possono rispondere alle esigenze dell'Organo Giurisdizionale per la liquidazione del compenso del Professionista.

Questo parere si fonda sulle funzioni riconosciute nella Legge istitutiva agli Ordini che impone loro poteri di vigilanza sull'osservanza delle regole di Deontologia professionale.

Queste norme comportamentali definiscono i criteri per l'esecuzione in sicurezza di prestazioni etiche e qualificate al fine della tutela della salute pubblica.